

quali abbiano presentato in termine la domanda d'ammissione ai concorsi ai posti di amministratore giudiziario od alle sessioni per la nomina a revisore ufficiale dei conti, di cui all'articolo 2, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, documentare la qualità di mutilato o invalido di guerra.

La prova relativa, in mancanza del decreto di concessione della pensione di guerra e del certificato rilasciato dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra, deve risultare da attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale invalidi di guerra. L'attestazione medesima deve indicare i documenti in base ai quali è rilasciata ed essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera Nazionale predetta.

#### ART. 5.

Entro il termine stabilito dal precedente articolo, i concorrenti ivi preveduti possono ripresentare la domanda ed i documenti prodotti a norma dei relativi bandi di concorso per la nomina ad amministratore giudiziario ovvero a revisore ufficiale dei conti, ancorchè abbiano dato la comunicazione di recesso di cui al secondo comma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743. In tal caso devono provvedere ad un nuovo versamento della tassa, ove ne abbiano ottenuto il rimborso.

#### ART. 6.

Le modificazioni apportate con la presente legge al Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

**PRESIDENTE.** Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### **Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari. (*Stampato* n. 2586-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari, nel seguente nuovo testo:

#### ART. 1.

I Consorzi agrari e gli Enti cooperativi che provvedono all'acquisto ed alla vendita collettiva delle materie utili all'agricoltura attualmente esistenti, cessano di essere Società commerciali e sono eretti in Ente morale.

In ogni Provincia essi sono riuniti, mediante fusione obbligatoria dichiarata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in un unico Ente che prende il nome di Consorzio agrario provinciale.

La situazione degli Enti che si fondono e la loro entità patrimoniale saranno determinate in base al bilancio di ciascun Ente approvato dall'ultima assemblea e definitivamente convalidato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono partecipanti dei nuovi Consorzi agrari provinciali:

- a) i soci attuali dei Consorzi ed Enti di cui al 1° comma del presente articolo;
- b) i Consorzi tra i produttori dell'agricoltura e le rispettive sezioni.

I partecipanti indicati nelle lettere a), b), costituiscono l'Assemblea dei Consorzi agrari provinciali.

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari è costituito da un presidente e da un vice-presidente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione degli agricoltori e della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura; dai rappresentanti del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, e delle rispettive sezioni, nonché dai rappresentanti dei soci attuali dei Consorzi agrari cooperativi nominati con le modalità che saranno stabilite nei nuovi statuti.

Le azioni degli attuali soci degli Enti di cui al 1° comma, sono trasformate in quote